



**Maura Del Tredici**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

**Roberto Del Tredici**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

**Luca Miglierina**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Brescia, 11 aprile 2020

**Oggetto: decreto liquidità - ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI**

Gli articoli 21 e 23 del D.L. 23/2020 introducono disposizioni fiscali per la generalità dei contribuenti.

**La rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**

È prorogato (articolo 21, D.L. 23/2020) il termine del 16 marzo 2020 per il versamento dei modelli F24 alla nuova scadenza del 16 aprile 2020: la scadenza ordinaria era già stata posticipata di 4 giorni dall'articolo 60, D.L. 18/2020. La disposizione fa riferimento ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In aggiunta alle disposizioni "specifiche" (che necessitano di alcune condizioni soggettive) già previste dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 e dall'articolo 18, D.L. 23/2020, per la generalità dei contribuenti è concesso un lasso temporale di 31 giorni per effettuare i versamenti scaduti il 16 marzo 2020 senza doversi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso, ma semplicemente versando i modelli F24 entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.



Pertanto, tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, qualora non effettuati entro la scadenza ordinaria ovvero entro la scadenza del 20 marzo 2020, potranno essere effettuati dalla generalità dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei versamenti con scadenza ordinaria al 16 marzo 2020:

- versamento Iva a debito del mese di febbraio per i contribuenti con liquidazione mensile;
- versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e dei contributi dovuti alla gestione separata Inps con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali con riferimento al mese di febbraio;
- versamento delle ritenute Irpef/Ires alla fonte effettuate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
- versamento tassa annuale vidimazione libri sociali per le società di capitali.

**La proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997**

L'articolo 4, D.L. 124/2019 ha introdotto specifici adempimenti nell'ambito dei contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

L'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 norma i requisiti che le imprese appaltatrici devono soddisfare affinché gli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020 possano essere disapplicati, mediante il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione di affidabilità fiscale.



I soggetti che nell'ultimo giorno del mese precedente:

- sono in attività da almeno 3 anni;
- sono in regola con gli obblighi dichiarativi;
- hanno effettuato nell'ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non hanno iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per importi superiori a euro 50.000 scaduti.

possono farsi rilasciare dall'Agenzia delle entrate una apposita certificazione di affidabilità fiscale ("Durc fiscale") che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. L'articolo 23, D.L. 23/2020 allunga la validità dei Durc fiscali emessi nel corso del mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Tante imprese in possesso dei requisiti soggettivi per essere esonerate dall'applicazione dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 4, D.L. 124/2019 hanno richiesto il Durc fiscale entro la fine del mese di febbraio, essendo il modello stato approvato con provvedimento del 6 febbraio 2020. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato il certificato di sussistenza dei requisiti previsti all'impresa richiedente entro il 29 febbraio 2020, la validità dello stesso certificato sarebbe scaduta a 4 mesi dalla data del rilascio. Viene in tal modo allungata oltre i 120 giorni la validità di tali Durc fiscali, fino al 30 giugno 2020.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato  
un associato